



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 25/02/2020

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote del trattamento pensionistico, stipulato il 28.5.2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, ha adito l'Arbitro, chiedendo di accertare il proprio diritto al rimborso *pro quota* degli oneri commissionali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, quantificati in:

- euro 1.639,39 per commissioni intermediario;
- euro 704,03 per commissioni dell'intermediario del credito;
- euro 540,62 per premio assicurativo, al netto del ristoro intervenuto.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: *i)* che la Sezione 3.1. del Modulo Secci, rubricata "Costi connessi", indica puntualmente le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*). Inoltre, le singole voci di costo sarebbero dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione Informazioni Aggiuntive - Note Esplicative - Costi Connessi, che fornirebbe una "*chiara ed esaustiva illustrazione*" in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce; *ii)* di aver già rimborsato, in base al criterio proporzionale, l'importo di euro 163,33, per "spese d'istruttoria", previste dalla lett. D della Sezione 3.1 del modulo Secci, oltre l'importo di euro 20,00, a titolo di rimborso delle spese del ricorso; *iii)* di aver retrocesso, in occasione del conteggio estintivo, a titolo di commissioni di "gestione pratica" di cui alla lett. F e G, l'importo complessivo di euro 1.051,68 (costi *recurring*),



calcolato in base al criterio *pro rata temporis*; iv) per quanto concerne il rimborso della quota parte non goduta del premio assicurativo, di aver restituito al ricorrente l'importo di euro 394,73, a mezzo di assegno di traenza inviato in data 5.4.2019, regolarmente incassato (v. all. 2). La somma sopra indicata sarebbe stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente, come da attestazione riportata nel modulo di adesione alla convenzione assicurativa (all. n. 4). L'intermediario ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso, poiché infondato in punto di fatto e di diritto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, l'istante ha chiesto la restituzione della quota di spese di istruttoria (lett. D del contratto), delle commissioni di gestione pratica (lett. F e G), della commissione dell'intermediario erogante (lett.A) e della commissione dell'intermediario del credito (lett. B), nonché la quota di oneri assicurativi non maturati.

Orbene, quanto alle spese di gestione pratica ed alle spese di istruttoria, tali voci di costo sono da ritenersi di natura *recurring* e risultano già rimborsate dall'intermediario: le prime, in occasione del conteggio estintivo; le seconde mediante invio di assegno – incassato dal cliente - dell'importo di euro 183,33, comprensivo di euro 20,00 per spese di avvio di procedura.

Dette voci, stante la loro pacifica natura *recurring*, andranno calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014).

Con riferimento, poi, alla commissione in favore dell'intermediario erogante (lett. A del contratto) ed alla commissione in favore dell'intermediario del credito (lett. B), dette voci di costo sono da ritenere *up front*, sicché andranno calcolate "in proporzione agli interessi", per euro 814,03, quanto alla commissione sub lettera A e per euro 349,58 quanto alla commissione sub lettera B del contratto.

Quanto invece al premio assicurativo, l'intermediario ha già riconosciuto al cliente l'importo di euro 394,73 calcolato secondo le condizioni di assicurazione che risultano consegnate al cliente, così che null'altro sarà dovuto a tale titolo.

Va infine respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr., Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della sessantaquattresima rata di ammortamento su centoventi complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.163,62.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.163,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO